— All'articolo 1, punto 2, il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure facenti parte del sistema di finanziamento totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali azioni;

b) ai contributi e agli altri tributi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

c) ai dazi all'importazione;

d) ai dazi all'esportazione;

e) all'imposta sul valore aggiunto;

f) alle seguenti accise:

— accisa sui tabacchi lavorati,

— accisa sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti,

— accisa sugli oli minerali;

g) alle spese e agli interessi relativi al ricupero dei crediti di cui sopra.»

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad una azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli all'Albania

(91/C 211/09)

COM(91) 309 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno prevedere di mettere a disposizione dell'Albania alcuni prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione albanese; che la Comunità dispone di prodotti agricoli in giacenza in seguito ad operazioni d'intervento e che, per la realizzazione di tale azione, è opportuno utilizzare in via prioritaria tali prodotti; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione stessa, in applicazione della regolamentazione in vigore;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di aiuto umanitario e va pertanto fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che vanno utilizzati, a copertura delle spese dell'operazione, gli stanziamenti previsti in bilancio per la cooperazione con i paesi terzi;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità procede, alle condizioni indicate in appresso, ad un'azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli all'Albania.

Articolo 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

1) La Comunità fornisce gratuitamente all'Albania un quantitativo massimo di 50 000 t di frumento tenero di qualità panificabile, disponibili in seguito ad operazioni d'intervento.

2) Le spese relative alla fornitura in questione sono sostenute dalla Comunità e sono determinate mediante gara.

3) I prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti all'Albania è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2].

Articolo 4

1. L'esecuzione della presente azione è affidata alla Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. . . .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.